



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai sig
magistrati:

1) dott. Filippo Labellarte

Presidente

2) dott. Luciano Guaglione

Consigliere

3) avv. Giuseppe Dellosso

Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente -----

S E N T E N Z A

avverso la ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in data 24.1.2023, pubblicata in pari data, nel giudizio di primo grado R.G. 2021/5281 proposto con ricorso ex art. 702 bis cpc dalla

Controparte_1 nei confronti della *Controparte_2* ;

tra

Parte_1 società con sede in Manfredonia (FG),
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Battaglia,

- appellante -

e

Controparte_3 nella qualità di cessionaria dei crediti. rappresentata in virtù di procura notarile a rogito Notaio Dott. *Persona_1* Notaio in Pordenone, del 20 aprile 2022 rep. 33134 e racc. 22224, registrata a Pordenone il 26 aprile 2022 al n.5704 serie 1T da *Controparte_4* (già *CP_5* , rappresentata e difesa, come da procura speciale alle liti dall'Avv. Giulia Galati, dall'Avv. Andrea Siena e dall'Avv. Davide Sarina

SENT.N° _____

R.G. N° 285-2023

Cron. N° _____

Rep. N° _____

OGGETTO:
Contratti bancari

* * * * *

All'udienza collegiale del 09.06.2022 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----

per l'appellante: *accertare e dichiarare la violazione delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela, il dovere di rendere informazioni con diligenza qualificata ai sensi degli artt. 1337 e 1375 c.c. e degli artt. 1175 e 1176 c.c.; accertare e dichiarare la violazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., nel rapporto obbligatorio, inteso quale dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, ai sensi degli artt. 2 Cost. e 1374 c.c.; accertare e dichiarare la violazione delle regole e dei principi, utilizzati nell'ambito del diritto di credito, per scongiurare gli abusi di posizione dominante al fine di mantenere il rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione; per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia della chiusura del rapporto contrattuale intercorso con la società attrice, con conseguente ripetizione dell'indebito, previa rettifica della posizione e restituzione nei termini delle scadenze di pagamento delle rate; accertare e dichiarare, consequenzialmente e per effetto della rettifica, la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi eseguita in danno della società, con espressa richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, in via di quantificazione che la Corte riterrà equa e giusta, e per l'effetto, ordinare la cancellazione della segnalazione alla Crif con efficacia retroattiva e condannare la CP_2 al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre la pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali; condannare la convenuta, al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice, in relazione agli artt. 1337,1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi nella minore o maggior somma che la Corte, anche a mezzo di ctu vorrà*

liquidare ai sensi dell'art. 1226 c.c.; condannare la convenuta altresì, ai danni procurati per aver preclusa alla società attrice la possibilità di accedere al credito a causa della segnalazione alla Crif; condannare la convenuta al pagamento delle spese e compenso del sottoscritto avvocato antistatario, di primo e secondo grado, come per legge, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario

per l'appellata: *rigettare il gravame e confermare l'ordinanza di primo grado. C)*

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis cpc, la società a **Controparte_1** allegava di aver ottenuto dalla Banca Intesa San Paolo di Foggia n. 2 finanziamenti, uno per €. 40.000,00, ed altro per €. 10.000,00 da restituire periodicamente con rate mensili consecutive.

Con e-mail del 14 aprile 2020, la società (amministrazione **Per_2** **Email_1** aveva indirizzato al funzionario della filiale di Foggia della Intesa San Paolo, sig. **CP_6**, la richiesta di ricevere i moduli per l'istanza di sospensione rate (ex decreto-legge n. 18/2020, art. 56) con contestuale autocertificazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che gli erano stati inviati dal funzionario già compilati, ma errati nel tipo di finanziamento e l'importo.

Il figlio dell'amministratore della società, **Persona_3**, con email delle ore 20:54 del 14 aprile 2020, dopo averli corretti, li aveva ritrasmessi al funzionario, e l'indomani mattina, il 15 aprile 2020, con email delle ore 13:25, lo stesso funzionario **CP_6** aveva ritrasmesso i moduli corretti al figlio del ricorrente.

Poiché la società non aveva ottenuto la sospensione per i finanziamenti n. 91320176 e n. 91321640, né la comunicazione del rigetto, presentava un reclamo in data 26.01.2021 alla banca per violazioni comportamentali del funzionario che gli

avevano causato dei danni.

La banca rigettava l'istanza sostenendo la correttezza della sua condotta, precisando che la società aveva preso contatti con la CP_2 per conoscere il rigetto dell'istanza di sospensione solo a seguito della segnalazione della posizione a sofferenza.

In conseguenza dei fatti allegati la società, Controparte_1 chiedeva la condanna della banca al risarcimento danni per violazione dei principi di correttezza e buona fede, illegittima chiusura del rapporto contrattuale, illegittima iscrizione della società in Centrale Rischi.

Si costituiva per la Controparte_7 la Controparte_3 rappresentata da Controparte_4 che contestava ogni avversa domanda sostenendo la legittimità dell'operato della banca, evidenziando che il decreto "Cura Italia" prevedeva il possesso di alcuni requisiti, tra cui quello che l'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, dovesse essere *in bonis*, e non avere posizioni debitorie o rate scadute e non pagate da più di 90 giorni.

Nel caso di specie la Controparte_1 era inadempiente alle rate di mutuo già dal 2019, classificazione che aveva portato alla segnalazione.

Il giudice del Tribunale di Foggia, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Con atto di appello ritualmente notificato la società Controparte_1 ha impugnato la decisione di primo grado chiedendo la riforma del provvedimento in quanto la società ricorrente avrebbe assolto all'onere probatorio in forza del disposto cui l'art. 115 c.p.c., provando sia LA responsabilità della banca per violazione degli artt. 1175, 1337 c.c., che la illegittimità segnalazione alla CRIF.

La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente, l'appellante, in sede conclusionale, lamenta la carenza probatoria inerente alla cessione del credito dedotto e, per gli effetti, il difetto di legittimazione

attiva della cessionaria.

L'eccezione è stata sollevata solo nella fase decisoria del presente procedimento di gravame, mentre la cessionaria, a seguito del ricorso notificato in danno della [...]

Controparte_2 si era già costituita nella qualità di successore particolare già nel procedimento di primo grado senza che la questione fosse stata mai sollevata nel giudizio di primo grado.

L'eccezione è infondata, in quanto la ricorrente non ha mai sollevato nel corso del giudizio di primo alcuna questione circa la legittimazione processuale dell'appellata, la quale costituendosi originariamente nel giudizio aveva prodotto non solo l'estratto della G.U. in cui si fa menzione dell'intervenuta cessione di crediti della stessa tipologia di quello oggi contestato ("*...crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari...*" cfr. all. D) ma anche la documentazione bancaria, nello specifico i contratti di finanziamento, afferente i rapporti contestati.

Ciò vuol dire, che in assenza di tempestive contestazioni da parte del ricorrente, e l'assenza della stessa cedente nel giudizio circa i rapporti ceduti, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti utili alla dimostrazione dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione.

Con i motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente, la società appellante sostiene che la corrispondenza intercorsa fra il funzionario della filiale e il figlio del legale rappresentante della società, che non era stata contestata da parte della banca, nè oggetto di specifica impugnativa da parte della banca, né di querela di falso, determina la responsabilità della banca a norma dell'art. 115 c.p.c., per non aver comunicato alla cliente che le sue istanze di sospensione non erano state accolte.

La condotta della CP_2 a dire dell'appellante, aveva generato nel richiedente un legittimo affidamento nella positiva conclusione delle trattative, e quindi, nella concessione della sospensione delle rate.

Inoltre, la banca non aveva comunicato la segnalazione al CRIF, e nulla aveva ricevuto in precedenza la società, non potendo depositare alcun documento nel giudizio di primo grado circa la segnalazione al CRIF, mentre sarebbe stato onere della CP_2 produrre la segnalazione in Crif, perché solo in tal modo avrebbe provato che la Controparte_1 non poteva usufruire del beneficio della sospensione nel pagamento delle rate. E comunque le rate del 2019 erano tutte pagate, per cui non comprendeva perché era stata definita “*inadempiente probabile*”.

I motivi sono infondati.

L'appellante chiede l'accertamento della responsabilità della banca per aver agito in violazione dei canoni di correttezza, trasparenza e buona fede atteso lo scambio di corrispondenza intrattenuto con la filiale, fonte di un legittimo affidamento della società.

Costituiscono principi generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui la parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375 c.c.).

In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476).

Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.).

Esaminando lo scambio di corrispondenza che è stato intrattenuto dalla banca con un soggetto che non rivestiva cariche sociali all'interno della società, il funzionario della filiale si era limitato a segnalare le incongruenze presenti nella domanda di

sospensione.

Tuttavia, la società, così come rilevato dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto curare diligentemente la verifica dell'esito formale della procedura intesa alla sospensione delle rate, e non restare passivamente in attesa della comunicazione della banca circa le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di sospensione, non avendo neppure provato la sussistenza dei relativi presupposti per ottenere il beneficio.

La Suprema Corte, con la sentenza 26541/21, ha precisato quali sono i presupposti dell'abuso del diritto precisando che tale istituto: *"non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Elementi sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte"*.

Premesso che non vi era alcun obbligo per l'istituto di comunicare il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione, si osserva che parte attrice non ha specificato quale siano stato il suo legittimo affidamento tale da ingenerarle la convinzione che la sospensione sarebbe stata accolta.

Il dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse di controparte, non può spingersi sino al punto di giustificare la sua colpevole inerzia,

in quanto in mancanza di un atto formale della banca di sospensione delle rate, non si poteva ritenere “il silenzio” idoneo ad ingenerare nella cliente un legittimo affidamento costituendo un valido equipollente di un accoglimento dell’istanza.

La banca aveva segnalato rapidamente alla *Controparte_1* gli errori effettuati in sede di redazione della domanda per la richiesta di sospensione, mentre manca del tutto qualsiasi elemento che potesse far sperare alla società l’accoglimento della domanda (tantomeno alcuna comunicazione formale o informale da parte di [...]

Parte_2), tenuto conto, altresì, che il decreto-legge 18/2020 – c.d. Cura Italia –non prevedeva alcun automatismo nell’accesso al beneficio in esame, ma una serie di requisiti che la ricorrente, parte finanziata, non ha neppure dimostrato di avere nel corso del giudizio per aver diritto alla sospensione, in quanto come sostenuto dalla banca c’era una significativa esposizione debitoria dal marzo 2019, condizione ostativa all’accoglimento della domanda, che la ricorrente non ha documentato aver onerato regolarmente.

Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale alla reputazione professionale ed all'immagine causato dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in giurisprudenza si è affermata, pur ribadendo la necessità di fornire la prova del danno, la possibilità di un ricorso alle presunzioni per la prova del danno.

In particolare, qualora per effetto della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia si verifichi la lesione dell'immagine dell'ente, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se sussistente e provato, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione dell'ente sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire della persona giuridica, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi, con le quali di norma la società interagisca.

Tale danno- conseguenza può essere provato anche mediante il ricorso a presunzioni.

La questione in esame va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del

danneggiato che, nel caso di specie, dovevano avere ad oggetto non solo la prova dell'insussistenza della debitoria, quantomeno della durata e l'ambito oggettivo e soggettivo della segnalazione.

La banca assume che la segnalazione in Crif è avvenuta perché già in data anteriore alle istanze di sospensione, cioè dal marzo 2019, la cliente versava in sofferenza, Orbene, nel caso di specie la società attrice non ha offerto concreti elementi di fatto dai quali desumere, neppure in via presuntiva, che non ci fosse alcuna debitoria dal marzo 2019 per i finanziamenti pacificamente in corso, il lamentato danno alla propria reputazione, la durata della segnalazione, ed il fatto che la notizia lesiva non solo fosse stata percepibile da terzi ma fosse anche stata effettivamente rilevata da determinati soggetti, ovvero che le avrebbe impedire di avere accesso a crediti o benefici.

E se è pur vero che l'illegittimo trattamento dei dati del cliente, in linea di principio, è quindi comportamento certamente idoneo a ledere il c.d. diritto alla reputazione di buon pagatore e ad integrare anche una violazione degli obblighi sul trattamento dei dati personali del consumatore, configurabile anche per le persone giuridiche titolari, per tale aspetto, (Cass.civ n°12929 del 4.6.2007), la Corte di Cassazione ritiene pacificamente che *“in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”* (Cass. n. 6589/2023).

Pertanto, il prospettato pregiudizio patito avrebbe dovuto costituire oggetto sia di allegazione che di concreta prova sia nell'an come nel quantum, profili in merito ai quali manca la prova da parte dell'appellante, quand'anche ci fosse stata una errata segnalazione alla centrale rischi.

Inoltre non ha provato che il rapporto contrattuale, o il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione, siano stati condizionati dalla illegittima

segnalazione effettuata dalla Banca convenuta, dimostrando per esempio la regolarità dei versamenti effettuati per i pacifici finanziamenti in corso nell'anno in cui la banca ha segnalato una esposizione debitoria.

Pertanto, l'appello non merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (valore indeterminato complessità bassa).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in data 24.1.2023, pubblicata in pari data, nel giudizio di primo grado R.G. 2021/5281, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 7.600,00 oltre alle spese generali, Cap ed Iva;
- 1) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 29.09.2025;

Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Delloso

Il Presidente
dott. Filippo Labellarte